

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 7-2969

Legge n. 83/2023, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri con protocollo aggiuntivo e scambio di lettera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020. Parere regionale favorevole allo schema di decreto di determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei comuni italiani di frontiera, trasmesso...



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 7-2969/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 83/2023, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri con protocollo aggiuntivo e scambio di lettera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020. Parere regionale favorevole allo schema di decreto di determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei comuni italiani di frontiera, trasmesso, in data 15 luglio 2026, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

la legge n. 83/2023, all'articolo 1, comma 1, lettera a), ha disposto sulla ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri con protocollo aggiuntivo e scambio di lettera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

ai sensi dell'articolo 9 "Regime transitorio" di tale accordo, i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno, sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri attivi nel loro territorio;

l'articolo 9 della citata legge n. 83/2023 sancisce che il versamento della predetta quota è da versare come compensazione delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei suddetti Cantoni;

il successivo articolo 10, comma 1, stabilisce, durante il regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'accordo, la spettanza di un contributo statale ai Comuni di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'accordo stesso, idoneo a garantire un livello di finanziamento pari ad euro 89 milioni annui a decorrere dall'anno 2025;

l'articolo 1, comma 99, della legge n. 207/2024 stabilisce l'attribuzione di una quota del contributo

statale di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo 10 anche ai Comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto legge n. 113/2024, convertito con modificazioni, dalla legge n. 143/2024, calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83/2023, fermo restando che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità precedenti a quella di istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83/2023;

l'articolo 10, comma 5 della medesima legge n. 83/2023 stabilisce che il Ministro per le Finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, nonché i Comuni frontalieri interessati determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria.

Preso atto che, in data 15 luglio 2026, con nota acquisita agli atti (prot. di ricevimento n. 9425/A2100B del 22 luglio 2026) della Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere", il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso lo schema di decreto di determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei Comuni italiani di confine ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del citato accordo e ha contestualmente richiesto alla Regione Piemonte il parere, da formalizzarsi mediante assunzione di una deliberazione regionale, in ordine alla validità dei criteri da adottare con il medesimo schema di decreto.

Richiamato che i Comuni italiani di confine interessati alla suddetta compensazione finanziaria sono Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Bee, Beura Cardezza, Boccioleto, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Cambiasca, Campertogno, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Carcoforo, Ceppo Morelli, Cervatto, Cossogno, Cravagliana, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Fobello, Formazza, Ghiffa, Gurro, Intragna, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Miazzina, Mollia, Montecrestese, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Piode, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Rassa, Re, Rimella, Rossa, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Tocco, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Val Cannobina, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette e Vogogna.

Dato atto che il citato Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere" ha provveduto a trasmettere apposita comunicazione, prot. n. 9346/A2100B del 20 luglio 2026, indirizzata a tutti i suddetti Comuni interessati ed a tutte le Unioni dei Comuni interessate, nella quale richiedeva di esprimere, entro il 24 luglio 2026, il proprio parere sul sopra richiamato schema di decreto di determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei comuni italiani di confine.

Preso atto, come da documentazione agli atti del medesimo Settore regionale:

dei pareri espressi dall'Unione Montana Alta Ossola e dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia che confermano la validità dei criteri di riparto;

dei pareri in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti espressi da parte dei Comuni di: Rassa e Miazzina;

dei pareri espressi dai Comuni di Carcoforo, Piode, Rimella, Rossa che ritengono sia opportuno prevedere, nell'ambito dei criteri di riparto dei contributi, una quota riservata ai Comuni inclusi nell'elenco dei territori di confine, da attribuire non esclusivamente sulla base del numero di frontalieri ma anche sulla base di indicatori quali la popolazione residente o la superficie territoriale;

dei pareri espressi dall'Unione dei Comuni Montani Media Ossola e dalla Unione Montana Valle Vigezzo, che chiedono che le risorse siano assegnate direttamente ai Comuni senza prevederne il

trasferimento alle Unioni dei Comuni;

dei pareri dei Comuni di Cambiasca, Malesco, Valle Cannobina, Beura Cardezza, Pallanzeno, Trontano, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette, che hanno richiesto che venga mantenuta la possibilità anche per i Comuni appartenenti ad Unioni di Comuni di ricevere direttamente i fondi e non per il tramite delle Unioni stesse;

del parere espresso dall'Unione Montana Valli Dell'Ossola che, riguardo all'articolo 4 dello schema di decreto, chiede che i fondi siano erogati, come in passato dal MEF, e non per il tramite della Regione Piemonte, per evitare ritardi nella ricezione dei fondi stessi;

dei pareri dai Comuni di Antrona Schieranco, Beè, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Cannero Riviera, Cannobio, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Domodossola, Gurro, Masera, Montescheno, Oggebbio, Ornavasso, Piedimulera, Premeno, Trarego Viggiona, Verbania e Villadossola, che, riguardo all'articolo 4 dello schema di decreto, chiedono che i fondi siano erogati, come in passato dal MEF, e non per il tramite della Regione Piemonte, per evitare ritardi nella ricezione dei fondi stessi;

del parere negativo riferito all'articolo 4 dello schema di decreto espresso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, che, pur in assenza di specifica competenza in tale ambito, condivide i pareri negativi formulati da parte delle Unioni Montane e dei Comuni di confine che chiedono che i fondi vengano erogati, come in passato dal MEF, e non per il tramite della Regione Piemonte, per evitare ritardi nella ricezione dei fondi stessi.

Preso atto che, come da verifiche del citato Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere", gli altri Comuni aventi diritto non hanno espresso il proprio parere entro i termini indicati.

Richiamato che i criteri definiti dal succitato schema di decreto, tra l'altro, prevedono che:

all'articolo 2, per la rilevazione della situazione del frontalierato, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese e comunicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 83/2023, nonché i dati rilevati per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 113/2024, convertito dalla legge n. 143/2024;

all'articolo 6, le somme attribuite possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo, privilegiando il finanziamento o la realizzazione diretta di interventi di interesse di più Comuni di confine in tutti i casi in cui, ai sensi dell'articolo 5, le somme siano attribuite a enti diversi dai singoli comuni di confine.

Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 11/2012, recante disposizioni organiche in materia di enti locali:

- detta principi in ordine alla razionalizzazione della spesa pubblica collegata al riassetto delle autonomie locali ed identifica le Unioni quale ambito territoriale istituzionalmente riconosciuto dalla Regione per l'esercizio ottimale delle funzioni comunali.

- all'articolo 8, comma 8, prevede che l'adozione della Carta delle Forme Associative del Piemonte che determina gli ambiti e sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni.

Dato atto che, come da verifiche del medesimo Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere":

- il fenomeno del lavoro frontaliero produce effetti che superano i confini amministrativi dei singoli Comuni ed interessa sistemi territoriali omogenei sotto il profilo della mobilità, dei trasporti, dell'accessibilità, dell'abitazione, dei servizi pubblici, della viabilità e dello sviluppo economico locale;

- gli interventi necessari a rispondere a tali esigenze hanno in taluni casi natura sovra-comunale e richiedono programmazione unitaria, anche per superare l'eventuale massa critica finanziaria e per garantire una maggiore capacità progettuale ed un coordinamento tra una pluralità di pubbliche

amministrazioni;

- la frammentazione delle risorse in una molteplicità di trasferimenti di importo limitato può ridurre l'efficacia, favorire interventi isolati e non coordinati e aumentare gli oneri amministrativi, contabili e di rendicontazione;

- la concentrazione delle risorse presso le Unioni consente di conseguire, su interventi di interesse sovra-comunale, economie di scala, di ridurre la duplicazione delle procedure nonché di rafforzare la capacità amministrativa e tecnica degli enti.

Richiamato che, ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 11/2012, le Unioni inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte sono gli enti istituzionalmente riconosciuti per la gestione ottimale delle funzioni e dei servizi che richiedono una dimensione territoriale sovra-comunale.

Dato atto che il citato Settore "Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere" ha verificato che:

- l'attribuzione delle compensazioni finanziarie alle Unioni costituisce attuazione coerente dei principi di adeguatezza, efficacia, efficienza, economicità, concentrazione delle risorse e coesione territoriale e che la gestione mediante le Unioni non determina la sottrazione delle risorse alle comunità comunali cui esse sono destinate, in quanto:

a) l'utilizzo delle risorse di interesse sovra-comunale è esclusivamente a beneficio dei territori comunali interessati;

b) vengono garantiti la tracciabilità delle quote riferibili ai lavoratori frontalieri residenti in ciascun comune ed il trasferimento diretto per gli interventi a beneficio del singolo comune destinatario.

- sussistono le condizioni per l'espressione del favorevole parere regionale in ordine allo schema di decreto, trasmesso in data 15 luglio 2026 (prot. di ricevimento n. 9425/A2100B del 22 luglio 2026) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla determinazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 83/2023 di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri con protocollo aggiuntivo e scambio di lettera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e recante la determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei Comuni italiani di confine.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria del sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

- di disporre di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di decreto, trasmesso in data 15 luglio 2026 (prot. di ricevimento n. 9425/A2100B del 22 luglio 2026) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla determinazione, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 83/2023 di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri con protocollo aggiuntivo e scambio di lettera, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e recante la determinazione dei criteri di riparto e utilizzazione del contributo in favore dei Comuni italiani di confine;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, Settore

“Coordinamento programmi europei di cooperazione territoriale, progetti europei ad accesso diretto e politiche transfrontaliere”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.